



Comune di LIMBADI

Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 6

del 14/02/2025

Oggetto: Approvazione dei contributi per le richieste di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” e dei relativi certificati storici ex commi 636,637,638 art. 1 legge 207/2024 – Servizi Demografici

L'anno duemilaventicinque, addì 14 del mese di febbraio alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del Comune di Limbadi, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati i componenti la Giunta dell'Ente.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1) MERCURI PANTALEONE	Sindaco	SI
2) LIMARDO ALESSANDRA	Vice Sindaco	SI
3) LIMARDO ALFONSO	Assessore	SI
4) ROMANO SIMONA	Assessore	SI
5) NICOLINO NICOLA	Assessore	SI

Per un totale di 5 presenti su 5 componenti la Giunta Comunale e n. 5 in carica.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. GURZI' GIOVANNI, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4/a del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Assume la Presidenza il DOTT. MERCURI PANTALEONE nella qualità di Sindaco e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 7 in data 14/02/2025 di seguito, in corsivo, testualmente riportata:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

VISTI i commi 636, 637 e 638 della legge 207/2024:

“636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo

amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo”.

CONSIDERATO che:

- *l'art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio il compito di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati (incluso la consultazione degli indici decennali, vedi circolare del Ministero dell'Interno n. 66 del 05/05/2023);*
- *il Servizio attualmente si dedica a tali ricerche con difficoltà, date le piccole dimensioni dell'Ente e le poche risorse umane che faticosamente si dedicano esclusivamente a questo tipo di indagine, cercando tuttavia di rispettare i termini di procedimento dettati dal decreto legge 113/2018 (art. 14 co. 2 bis);*

RITENUTO che le richieste per poter essere considerate complete, ossia contenenti i dati minimi essenziali dovranno avere il seguente contenuto minimo:

- *Esatte generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione (nome, cognome, paternità e maternità dello stesso, legame di parentela con il richiedente)*
- *Data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte)*
- *Uso che deve esserne fatto (motivo giuridicamente rilevante e non meramente conoscitivo).*

RITENUTO di determinare tale diritto sia considerando il costo del tempo-lavoro dedicato dagli uffici all'attività, sia avendo considerato le tariffe istituite da altri Comuni:

- *Domande di riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli art. 1, 2, 3 e 14 della Legge 91/1992: € 600;*
- *Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: euro 300 per ciascun atto.*

- Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce: € 100 per ciascun atto.

PRECISATO che

- tale diritto dovrà essere versato contestualmente all'invio della richiesta, e costituisce il presupposto per lo svolgimento della stessa;
- il diritto non comprende eventuali spese per imposta di bollo e spedizione documenti;
- tale diritto non è soggetto a rimborso in caso di esito negativo delle ricerche.

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Per quanto sopra esposto, visto e considerato, ai sensi e per gli effetti di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente

1. **di istituire**, per le ragioni esposte in premessa che fanno parte integrante del presente dispositivo, a decorrere dal 01.03.2025, la seguente tassazione:
 - Domande di riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli art. 1, 2, 3 e 14 della Legge 91/1992: € 600;
 - Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: euro 300 per ciascun atto.
 - Richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce: € 100 per ciascun atto.
2. **di stabilire** che tale diritto dovrà essere versato dagli istanti contestualmente all'invio della richiesta, e verrà introitato ad un capitolo d'entrata appositamente istituito;
 - il diritto non comprende eventuali spese per imposta di bollo e spedizione documenti;
 - il diritto corrisposto non è soggetto a rimborso in caso di esito negativo delle ricerche;
3. **di precisare** che i termini per la conclusione del procedimento di ricerca e visura, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, ivi compresa la prova del pagamento del diritto, sono i seguenti:
 - 180 giorni (art.14 comma 2 bis DL 113/2018) per le richieste presentate da parte di persone con cittadinanza straniera finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);
 - l'ordinario termine di 30 giorni di cui all'art.2 della Legge n.241/1990 per tutte le altre richieste;
4. **di trasmettere** copia del presente atto ai Servizi Demografici per opportuna conoscenza

Successivamente,

Attesa l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.
PROPONE DI DELIBERARE**

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

RITENUTA la medesima meritevole di integrale approvazione;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, 1 comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa, per come in essa riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Parere di Regolarità Tecnica

VISTA la proposta di deliberazione con oggetto: "Approvazione dei contributi per le richieste di riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis" e dei relativi certificati storici ex commi 636,637,638 art. 1 legge 207/2024 – Servizi Demografici"

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Limbadi, lì 14/02/2025

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa AA.GG.
F.to DOTT. GIOVANNI GURZI'**

Parere di Regolarità Contabile

VISTA la proposta di deliberazione con oggetto: "Approvazione dei contributi per le richieste di riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis" e dei relativi certificati storici ex commi 636,637,638 art. 1 legge 207/2024 – Servizi Demografici"

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

Limbadi, lì 14/02/2025

**Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO**

Letto e sottoscritto:

Il Sindaco

DOTT. MERCURI PANTALEONE

Il Segretario Comunale

DOTT. GURZI' GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.